



Comune di Novate Milanese

ESTRATTO DA REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Titolo II – Istituti di partecipazione

Capo I – La valorizzazione delle libere forme associative

Articolo 2

Riconoscimento delle associazioni

1. Come previsto dall'articolo 17 dello Statuto Comunale, l'Amministrazione riconosce e valorizza le libere forme associative. In attuazione del comma 3 dello stesso articolo è istituito presso il Comune di Novate Milanese l'Albo delle Associazioni per la disciplina dei rapporti dell'Amministrazione comunale con le realtà associative, senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale.
2. Il Comune di Novate si impegna a sostenere l'azione e gli interventi delle associazioni favorendone il coordinamento delle attività.

Articolo 3

Albo delle associazioni

1. L'Albo delle associazioni è istituito presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico che ne cura la compilazione e l'aggiornamento.
2. Ad esso potranno iscriversi le associazioni e le società cooperative che hanno sede sul territorio comunale, nonché le associazioni e cooperative che operano in ambito intercomunale che svolgono attività di interesse per la cittadinanza di Novate.
3. La regolare iscrizione all'Albo è condizione indispensabile - nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione di contributi e patrocini -:
 - a) Per ottenere eventuali contributi o provvidenze;
 - b) Per accedere all'utilizzo di spazi comunali per iniziative estemporanee, proprie o rivolte alla cittadinanza, per concessioni temporanee o per periodi duraturi (mediante convenzione o comodato);
4. Con l'iscrizione all'Albo viene affermato, da parte del Comune di Novate Milanese, l'interesse sociale e comunale dell'associazione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.
5. L'Albo è articolato nelle sezioni:
 - a) associazioni di volontariato;
 - b) associazioni di promozione sociale;
 - c) associazioni culturali;
 - d) associazioni sportive;
 - e) associazioni a carattere ambientale;
 - f) associazioni di categoria, ordini professionali;
 - g) cooperative;
 - h) organizzazioni sindacali e di patronato.

Articolo 4

Iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione è inoltrata al Sindaco, a cura del legale rappresentante, corredata da:
 - a) l'atto costitutivo, da cui risulti l'assenza di scopo di lucro;
 - b) lo statuto, se l'Associazione è tenuta a redigerlo;



Comune di Novate Milanese

- c) la dichiarazione di appartenenza e affiliazione ad altro organismo provinciale, regionale, nazionale, da cui risulti l'assenza di scopo di lucro;
 - d) l'indicazione di iscrizioni in altri Albi o Registri;
 - e) la scheda informativa contenente: il nome del legale rappresentante in carica e di coloro che ricoprono cariche sociali, il numero dei soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e l'elenco delle attività svolte o in programma con una breve relazione sulle stesse;
 - f) il bilancio annuale, se l'Associazione è tenuta a redigerlo, o il rendiconto di gestione, ovvero dichiarazione del legale rappresentante attestante la non sussistenza dell'obbligo di redigere il bilancio annuale o il rendiconto di gestione;
2. La predetta domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, che assume la responsabilità circa la veridicità delle informazioni in essa contenute. Lo stesso provvede ad inviare le variazioni e gli aggiornamenti.
 3. Il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico esamina le domande, verifica se il soggetto rientra in una delle categorie previste e cura l'istruttoria, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda. Se, nel corso dell'istruttoria, si riscontrassero motivi ostativi o carenza di documentazione, tale termine si intende interrotto e riprenderà a decorrere dalla produzione dei chiarimenti o integrazioni richieste.
 4. Il Sindaco risponde per iscritto alla richiesta di iscrizione formulata dall'associazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle domande. In assenza di tale comunicazione scritta, scaduto il 60° giorno, l'Associazione si intende automaticamente iscritta.
 5. Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora l'attività dell'Associazione sia contraria alla Legge o allo Statuto Comunale, o vengano prodotti documenti risultanti non veritieri o incongruenti.

Articolo 5 **Aggiornamento dell'Albo**

1. Ogni modifica inerente la ragione sociale, la sede legale nonché le generalità dei rappresenti delle associazioni, devono essere comunicate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune entro 60 giorni dall'avvenuta variazione.
2. Le associazioni o cooperative iscritte, entro il 01 marzo di ogni anno, devono dichiarare, mediante autocertificazione, la persistenza dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3. Il mancato adempimento di tale obbligo è motivo di automatica cancellazione dall'Albo.
3. La cancellazione dall'Albo può avvenire, con atto di Giunta, quando si verifichi il caso di manifesta mancanza di eticità nell'attività sociale.
4. Ogni Associazione iscritta, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse che si rendesse necessaria.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede ad aggiornare l'Albo in considerazione delle nuove richieste di iscrizione e delle autocertificazioni pervenute.